



ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTI ROTARIANI D'ITALIA

– STATUTO –

I. COSTITUZIONE E DURATA.

1. E' costituita l'associazione culturale e sportiva denominata:

“Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia”

2. L'Associazione è duratura dal 19 giugno 2003, data di fondazione, sino al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata dall'Assemblea.

3. Sono Soci Fondatori i signori Enrico Cavallini, Gianluigi Guerra, Davide Gallasso, Stefano Daolmi, Corrado Maggi, Maurizio Azzola e Guido Ongaro.

4. La sede dell'Associazione è provvisoriamente fissata in Bovisio Masciago (MI), via Nazionale dei Giovi n. 25, c/o la residenza del primo Presidente Enrico Cavallini. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare lo spostamento della sede.

II. OGGETTO.

5. L'oggetto senza fini di lucro, né di confessione dell'Associazione è il seguente:

- la promozione e la diffusione degli ideali di amicizia, tolleranza e comprensione internazionale promossi dal Rotary International, mediante attività che abbiano come comune denominatore il motociclismo;
- l'organizzazione di almeno un raduno motociclistico nazionale ogni anno;
- l'affiliazione, come “chapter” italiano (o sezione italiana), alla *International Fellowship of Motorcycling Rotarians*.

6. Le modalità per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenuti necessari od utili.

7. L'Associazione potrà svolgere attività a supporto del Rotary International ovvero attività a carattere benefico. Potrà partecipare a manifestazioni patrocinate dall'Associazione aperte al pubblico, ad eventi culturali, a manifestazioni agonistiche, ad attività di beneficenza curate anche da altri enti o soggetti diversi, comunque sempre nell'ambito dei principi e delle finalità del Rotary International e con riferimento al comune interesse per il motociclismo.



III. ASSOCIATI.

8. I requisiti per divenire associati sono i seguenti:

- essere una persona fisica socio/a o partner di un socio/a del Rotary International o del Rotaract International;
- Saranno possibili le iscrizioni anche dei familiari del socio Rotariano/Rotaractiano limitate al primo grado di parentela;
- essere presentati da due membri dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale prevista per l'anno in corso al momento della presentazione;

9. Le domande di ammissione saranno valutate ed accettate o rifiutate ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto dell'ammissione, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a fornire una succinta motivazione della decisione al socio presentatore.

10. Eventuali persone non appartenenti al Rotary International o al Rotaract International e che non siano partner/familiari di rotariani o rotaractiani potranno essere ammesse come soci onorari, solo se presentate da almeno due membri dell'Associazione con un valido motivo che sarà valutato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario perdura per tre esercizi sociali, incluso quello di ammissione; al termine, il Consiglio Direttivo in carica valuterà se sussistono i presupposti per rinnovare l'ammissione come soci onorari. Non vi sono limiti a detti rinnovi.

Potranno inoltre partecipare a tutte le attività dell'Associazione – senza diritto di voto – anche motociclisti non rotariani o rotaractiani (né partner/familiari di un socio) che, previa presentazione da parte di ~~un~~ due associati, e dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo e versamento della quota annuale prevista, assumeranno la qualifica di *“Amici dell'AMRI”* per l'esercizio sociale in corso. L'iscrizione come *“Amici dell'AMRI”* potrà essere rinnovata, previo pagamento della quota, sino a un massimo di due esercizi sociali consecutivi, estendibili a 3 nel caso sia stato attivato un processo di adesione ad un Club Rotary/Rotaract, salvo eccezioni per valide e motivate ragioni che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo in carica.

11. Il numero dei soci è illimitato. Tutti gli associati e gli Amici dell'AMRI sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, pena l'esclusione che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e diverrà subito esecutiva senza particolari formalità.

IV. PATRIMONIO E QUOTE ASSOCIATIVE.

12. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'introito delle quote associative, dai contributi degli enti e simpatizzanti dell'Associazione.

13. La quota associativa annua, così come la quota di partecipazione richiesta agli *“Amici dell'AMRI”* è stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota.

14. Ogni anno l'Associazione, anche per il tramite delle sue Delegazioni Territoriali, promuoverà iniziative di servizio, preferibilmente ma non esclusivamente negli ambiti di interesse dell'Associazione, alle quali sarà destinata anche una porzione delle quote associative raccolte nel relativo esercizio sociale. La destinazione delle risorse viene rimessa al Consiglio Direttivo e non stabilita a priori.



15. Sia l'Associazione che le Delegazioni Territoriali potranno inoltre stabilire quote di partecipazione a singoli eventi e manifestazioni, al fine di coprirne i costi vivi di organizzazione, nonché di finanziare progetti di servizio.

16. La distribuzione di fondi, riserve, capitale o eventuali utili agli associati, così come la cessione, trasmissione e rivalutazione delle quote associative sono espressamente vietate, salvo solo quanto previsto agli articoli 14 e 40.

V. ESERCIZIO SOCIALE.

17. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del consuntivo che, unitamente ad un rendiconto finanziario per l'anno successivo (redatto in collaborazione con l'eventuale Consiglio Direttivo di nuova nomina che assume la carica al 1° gennaio successivo) e ad una breve relazione sulle attività, dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, nell'adunanza ordinaria annuale dell'Assemblea di cui al successivo articolo 27.

VI. DELEGAZIONI TERRITORIALI.

19. Al fine di diffondere la partecipazione all'Associazione e il perseguimento dei suoi fini, l'Associazione incoraggia la costituzione di Delegazioni Territoriali. Le Delegazioni Territoriali possono avere, se così deciso dai rispettivi associati, autonomia organizzativa, statutaria e amministrativa, salvo il rispetto delle seguenti regole, a pena di revoca dell'affiliazione all'Associazione:

- i requisiti di associazione ad una Delegazione Territoriale sono i medesimi stabiliti per l'Associazione agli articoli 8 e 10 del presente Statuto;
- ciascuna Delegazione Territoriale e tutti i suoi associati garantiscono il rispetto dei valori rotariani, dei fini dell'Associazione e l'integrale recepimento del presente Statuto;
- l'utilizzo dei nomi e dei loghi del Rotary International, dell'International Fellowship of Motorcycling Rotarians, dell'Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia e quelli ad essi associati sono soggetti (i) a previa autorizzazione degli organismi competenti a (ii) al rispetto delle regole di utilizzo e di immagine stabilite dal Rotary International e dagli organismi da esso dipendenti o patrocinati.
- ciascuna Delegazione Territoriale organizza almeno un raduno o altro evento per ogni anno sociale e comunica con congruo anticipo il proprio calendario per consentire di valutare eventi che possano avere rilevanza tale da essere inserite in calendario nazionale;
- tutti gli associati di ciascuna Delegazione Territoriale devono essere in regola con l'iscrizione all'Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia e con il versamento della quota annuale.



20. Le Delegazioni Territoriali collaborano con gli organi dell'Associazione nella gestione e semplificazione dei rapporti con gli iscritti, anche attraverso la raccolta dei moduli di adesione e delle quote associative – da trasmettere tempestivamente all'Associazione – nonché attraverso la distribuzione di informazioni, tessere, gadget e altri materiali, ecc.. Ciascuna Delegazione Territoriale può inoltre stabilire il versamento, da parte dei propri iscritti, di una quota associativa a copertura delle spese amministrative, del costo di gadget specifici e altri materiali, etc.. La gestione di dette quote, se previste, resterà affidata alla singola Delegazione Territoriale. E' comunque fatto salvo l'obbligo, per ciascun associato, di versare la quota associativa annua all'Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia (direttamente o per il tramite della Delegazione Territoriale di competenza).

21. Le Delegazioni Territoriali validamente costituite sono riconosciute formalmente dal Consiglio Direttivo, mediante semplice comunicazione scritta.

22. L'area geografica di riferimento di ciascuna Delegazione Territoriale coincide, di massima, con il territorio di uno o più Distretti Rotariani; tuttavia, sia il numero che l'area geografica di riferimento delle Delegazioni Territoriali possono variare nel tempo, previo consenso e successivo riconoscimento scritto da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

23. Ciascuna Delegazione Territoriale elegge un proprio presidente o dirigente, con funzioni di Delegato Territoriale e di rappresentante locale del Presidente dell'Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia. È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo e del Presidente nominare Delegati Territoriali anche in aree geografiche in cui non siano già presenti Delegazioni Territoriali riconosciute, al fine di promuovere la conoscenza e le attività dell'Associazione in tali aree.

24. I Delegati Territoriali eletti o nominati sono membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

VII. ORGANI SOCIALI E ASSEMBLEA.

25. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Soci Fondatori.

26. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il tesseramento e il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati potranno delegare solo persone associate e con un massimo di cinque deleghe ciascuno. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente con apposito invito comunicato almeno otto giorni prima, anche a mezzo e-mail.

27. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del rendiconto finanziario, per la nomina delle cariche sociali quando necessaria e per ogni altra deliberazione all'ordine del giorno. Essa delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto di voto gli associati effettivi, in regola con il versamento della quota associativa, con un voto per associato.

28. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà anche essere riunita "virtualmente" a mezzo di conferenza telefonica o telematica o di altri mezzi di comunicazione a distanza. Saranno valide anche le delibere dell'Assemblea adottate con voti trasmessi a distanza a mezzo posta o e-mail.



29. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati per deliberare su quanto segue:

- modifiche al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti;
- altri provvedimenti di carattere straordinario.

Quote e maggioranze sono uguali a quelle indicate per l'Assemblea ordinaria.

30. Il Consiglio dei Soci Fondatori è formato dai Soci Fondatori di cui all'articolo 3. Esso ha funzioni consultive di indirizzo e raccomandazione delle attività dell'Associazione. Funge inoltre da Consiglio di Probiviri nell'eventualità di controversie fra associati, organi sociali o fra essi e l'Associazione, attinenti le attività dell'Associazione o la sua amministrazione e gestione. Nell'eventualità che, per dimissioni o altra causa, il numero dei Soci Fondatori scendesse al di sotto di tre unità, il Consiglio dei Soci Fondatori si intenderà sciolto e l'Assemblea provvederà all'elezione di un Consiglio di Probiviri, che ne assumerà le funzioni.

VIII. AMMINISTRAZIONE.

31. L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, nonché – con funzioni analoghe alle omologhe cariche rotariane – al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere dell'Associazione, eletti dall'Assemblea.

32. Il Consiglio Direttivo è formato da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e dai Delegati Territoriali (uno per ogni Delegazione Territoriale riconosciuta). Al Consiglio Direttivo sono affidate la direzione e l'amministrazione del sodalizio, la decisione e l'organizzazione delle attività dell'Associazione, la nomina e l'esclusione degli associati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con funzioni meramente consultive, l'ultimo past President dell'Associazione.

33. Il Consiglio Direttivo e ciascuna delle cariche sociali, salvo revoca o dimissioni anticipate, durano in carica per tre anni. La durata di tutte le cariche del CD è triennale senza possibilità di rielezione per la stessa carica fatto salvo l'assenza di altri candidati.

34. La nomina e la revoca del Consiglio Direttivo e/o dei suoi membri avvengono mediante delibera dell'Assemblea ordinaria con le modalità e le maggioranze di cui sopra. Sono requisiti di eleggibilità per la carica di Consigliere: (i) la partecipazione attiva come socio effettivo ad un Rotary Club italiano e (ii) l'iscrizione all'Associazione come associato effettivo in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa, nonché, limitatamente all'eleggibilità per la carica di Presidente dell'Associazione, (iii) l'aver ricoperto la carica di Presidente di un Rotary Club.

35. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere commissioni con speciali attribuzioni utili alla vita dell'Associazione. Ogni commissione eleggerà un proprio presidente, con il compito di coordinare le attività della commissione e di riferire periodicamente al Consiglio Direttivo.

36. Nelle adunanze del Consiglio direttivo la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno due Consiglieri.



37. Il Consiglio Direttivo potrà anche essere riunito “virtualmente” a mezzo di conferenza telefonica o telematica o di altri mezzi di comunicazione a distanza. Saranno valide anche le delibere del Consiglio Direttivo adottate con voti trasmessi a distanza a mezzo posta o e-mail.

38. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti sia di fronte ai terzi che in giudizio.

IX. SCIoglimento.

39. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

40. I proventi netti della liquidazione del patrimonio dell'Associazione saranno interamente devoluti alla Rotary Foundation.

X. CONTROVERSIE.

41. Ogni eventuale controversia fra associati, fra organi sociali, fra associati e organi sociali, ovvero fra associati o organi sociali e l'Associazione, verrà sottoposta al Consiglio dei Soci Fondatori o dei Probiviri, che avrà il compito di mediatore e di amichevole compositore.

42. Qualunque controversia che non possa essere così composta entro novanta giorni dal suo insorgere, sarà deferita per la sua decisione ad un collegio arbitrale terzo, composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri nominati dalle parti. Qualora una delle parti ometta di comunicare la nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri non siano in grado di nominare il terzo entro dieci giorni dalla richiesta all'uopo avanzata, si chiederà al Governatore in carica del Distretto Rotary nel cui territorio ha sede l'Associazione di provvedere alla relativa nomina.

43. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo equità, con decisione vincolante ed inappellabile che dovrà essere depositata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

XI. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

44. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.

Statuto ratificato in data 8 novembre 2025 dall'assemblea dei Soci AMRI
Presidenza Nazionale AMRI triennio 2024/2027
Mario Cugno